

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 98, 100 E 101 C.P.A., NONCHE'**

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**nell'interesse dell'AUSL 4 Teramo** (Codice Fiscale e Partita IVA 00115590671), in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante *pro tempore* Dott. Maurizio Di Giosia, con sede in Teramo (64100 - TE) Circ.ne Ragusa n. 1., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, nonché giusta Deliberazione n. 1786 del 06.10.2022 (**doc. 1**), dall'Avv. Prof. Valerio Tallini del foro di Roma (TLLVLR82A25D810C), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Via Luigi Luciani n. 1, Roma – 00197 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi ex art. 136 c.p.a. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org) ovvero al seguente n. di fax: 06/3222524);

- *appellante, nonché amministrazione resistente in primo grado-*

**CONTRO**

- il **Sig. Antonio Di Sante**, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Mira De Zolt e Simona Mazzilli;

- *appellato, nonché ricorrente in primo grado-*

**NEI CONFRONTI DI**

- **Luigi D'Alessandro** e degli altri 65 candidati collocatisi in posizione peggiore rispetto all'originario ricorrente, nonché odierno appellato, nella Graduatoria relativa all'ASL Lanciano Vasto Chieti;

- *controinteressati -*

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE**

della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo – Sez. I, 26 settembre 2022 n. 355, resa sul ricorso R.G. n. 281/2022 (**doc. 2**), notificata a mezzo PEC in pari data (**doc. 3**), con cui il giudice di prime cure ha accolto, con sentenza emessa in forma semplificata ex artt. 60 c.p.a. a seguito della celebrazione della fase cautelare, il  
1 ricorso promosso dal Sig. Di Sante per l'annullamento

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*“a) Della delibera nr 1038 del 31/05/2022 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI CAT. D PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE UU. SS. LL, DI TERAMO, LANCIANO VASTO CHIETI, E AVEZZANO SULMONA L'AQUILA CODICE CONCORSO C23, INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1953 DEL 07/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come resa nota e pubblicata con la delibera nr. 1038 il 31 maggio 2022 sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.0970-del-24.05.2022-omissis.pdf><https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-1223-del-22.06.2022.pdf>, con la quale la Asl di Teramo ha approvato la graduatoria finale di merito del Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 48 collaboratori amministrativi professionali Cat. D, nella parte in cui ha inserito il ricorrente nella posizione 67 della graduatoria relativa alla ASL di Lanciano Vasto Chieti, in luogo della posizione nr 1;*

*b) dei verbali di concorso versati agli atti della procedura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, con i quali la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli di carriera del ricorrente, nella parte in cui ha omissis di considerare il servizio da questi reso a tempo pieno ed indeterminato quale dipendente Docente Laureato presso il Ministero dell'Istruzione polo liceale Illuminati di ATRI, come corrispondente al servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale messo a concorso ovvero in qualifiche corrispondenti, così non attribuendo 15 punti per titoli di carriera;*

*c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, per quanto possa occorrere, la comunicazione prot. Nr. 0066240/222 del 22/06/2022 con la quale la Asl di Teramo ha rigettato la richiesta di rettifica in via di autotutela della graduatoria ed omissis di comunicare al ricorrente la scheda di valutazione dei titoli e la relativa motivata relazione della commissione resa ai sensi dell'art. 11 (Valutazione dei titoli) del Bando di Concorso, nonché degli atti e dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;*

*e) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso e, per quel che occorrer possa, del Bando di concorso nelle parti lesive per il ricorrente;*

**E PER IL RICONOSCIMENTO**

*del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio massimo conseguibile per i titoli carriera (15 punti) o altro accertato, da aggiungere a quello per Curriculum formativo e professionale (2,60 punti) e conseguentemente inserito nella corrispondente posizione*  
 2 *della graduatoria definitiva di merito,*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

### *NONCHE' PER LA CONDANNA*

*dell'amministrazione resistente ad inserire il Sig. Di Sante Antonio al primo posto della graduatoria definitiva di merito Asl Lanciano Vaso Chieti del Concorso de quo, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della Asl di Teramo; e, nelle more, concedere,*

### *IN VIA CAUTELARE ED URGENTE*

*che l'Amministrazione attribuisca al ricorrente il punteggio massimo di 15 per i titoli di carriera, da aggiungere a quello relativo agli altri titoli (2,60) e conseguentemente lo inserisca nella prima posizione della graduatoria definitiva di merito Asl Lanciano Vasto Chieti, con il punteggio di per titoli di 17,60 o altro accertato, onde evitare che lo stesso perda la chance di essere proclamato vincitore del concorso ed assunto a tempo indeterminato presso l'Asl di Lanciano Vasto Chieti in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat D".*

\*\*\*\*\*

### **FATTO**

Ragioni di chiarezza difensiva inducono a precisare i presupposti di fatto che segnano la fattispecie in esame, onde palesare la piena legittimità dell'operato dell'AUSL Teramo e, conseguentemente, l'erroneità della sentenza del TAR Abruzzo quivi impugnata, che ha annullato *in parte qua* i provvedimenti *ex adverso* impugnati, **ancorché il ricorso introduttivo fosse previamente inammissibile ex art. 41, co. 2, cpa, stante la mancata notifica nei confronti di almeno un controinteressato.**

1. Con Bando del 16.04.2021 veniva indetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di **collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per le Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, e Avezzano-Sulmona-L'Aquila**", di cui 19 posti da assegnare alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti (**doc. 4**).

2. Preme rilevare, per quanto di interesse dell'odierna vicenda, che in merito alla "Valutazione dei titoli" e, segnatamente, con riguardo ai c.d. "**Titoli di carriera**", l'art. 11 del bando – poi integralmente recepito dalla Commissione esaminatrice (**doc. 5** relativo a Verbale n. 1 del 25.11.2021) - prevede espressamente quanto segue:

3

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

- **“Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (punti 1,200 per anno) [...]”**, per un totale massimo di 15 punti.

3. In data 17.01.2022, la Commissione esaminatrice, sulla scorta di quanto dichiarato dal Dott. Di Sante nella propria domanda di partecipazione - in specie, di aver prestato la propria attività in qualità di “di *“Dipendente DOCENTE LAUREATO (KA08) presso MINISTERO ISTRUZIONE – Polo Liceale “L.Illuminati” Atri (TE) t.indet. 100%”*, **senza tuttavia null’altro specificare (doc. 6)** – riteneva “non valutabile” siffatto titolo (doc. 7).

3. In particolare, secondo la Commissione si trattava di un **titolo (in specie, quello di docente) non conseguito “nel profilo professionale a concorso” (di collaboratore amministrativo professionale) e/o in “qualifica corrispondente” (doc. 8**, relativo a nota prot. 66240 del 22.06.2022 di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela promossa dall’odierno appellato).

4. In data 31.05.2022, la odierna appellante (che svolgeva le funzioni di c.d. capofila, essendo l’organizzatrice del concorso) pubblicava la graduatoria finale, in cui l’odierno appellato si classificava al 67-esimo posto della graduatoria della ASL Vasto-Lanciano-Chieti, a fronte di soli 19 posti da assegnare a tale Azienda (doc. 9).

5. Successivamente, con **Deliberazione n. 947 del 29.06.2022 (provvedimento non ex adverso gravato)**, la ASL Vasto-Lanciano-Chieti provvedeva all’assunzione dei 19 vincitori, in specie di “*D’Alessandro Luigi – utilmente collocato al 1° posto....Terranova Manuele – utilmente collocato al 17° posto*”, oltre n. 2 riservatari (doc. 10).

Ciononostante, controparte (classificatasi al 67-posto), con il ricorso introduttivo, non ha evocato in giudizio alcun controinteressato, **avendo omesso di notificare il ricorso nei confronti del dott. Michele Terranova, classificatosi al 17° posto e, quindi, nell’ultima posizione “utile” della graduatoria, a nulla rilevando la richiesta di effettuare la notificazione per pubblici proclami.**

5. Del pari, rileva che successivamente venivano sottoscritti i contratti con gli anzidetti vincitori (doc. 11), i quali hanno immediatamente preso servizio – e sono, quindi, tuttora

4 dipendenti - presso la ASL Vasto-Lanciano-Chieti.

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

\*

6. Con ricorso notificato in data 28.07.2022, l'odierno appellato ha contestato la summenzionata valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice, la quale, a suo dire, avrebbe errato nella valutazione dei titoli, non avendo considerato il servizio prestato – sempre secondo la prospettazione di controparte - presso altra P.A. in “*qualifica corrispondente*” (in specie, di docente) a quella messa a concorso (di collaboratore amministrativo professionale).

7. Come *supra* ricordato, all'esito della Camera di Consiglio del 14.09.2022, il giudice di prime cure, con la sentenza *ex art.* 60 c.p.a. quivi gravata, ha accolto il ricorso proposto dall'appellato e, per l'effetto, ha annullato *in parte qua* i provvedimenti *ex adverso* impugnati.

\*

#### LA SENTENZA IMPUGNATA

Nonostante dalla descrizione dei fatti, nonché da una breve disamina delle contestazioni mosse dall'odierno appellato, **emergessero plurimi profili di inammissibilità (in specie, stante la mancata notificazione del ricorso introduttivo nei riguardi del controinteressato, nonché per via della mancata impugnazione della Delibera n. 947 del 29.06.2022 con cui venivano assunti i 19 vincitori)** e infondatezza del ricorso introduttivo, nonché della sottesa originaria istanza cautelare (in considerazione del fatto che i contratti con i 19 vincitori sono stati sottoscritti e gli stessi hanno preso servizio), il TAR Abruzzo, L'Aquila, con la sentenza quivi impugnata, ha inopinatamente omesso di considerare che **il DPCM del 26 giugno 2015 non avrebbe potuto essere applicato all'odierna procedura concorsuale, trattandosi invece di atto regolamentare applicabile solo ed esclusivamente – e ciò è per tabulas verificabile - alle procedura di mobilità:**

- “*al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni*”;
- *VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina la "mobilità volontaria"*;

5

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

- *Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, configurandosi la predetta fattispecie come **"mobilità obbligatoria"** tra amministrazioni;*
- *possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante **"mobilità funzionale"**;*
- *VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2014, recante: "Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e, in particolare, l'articolo 1, nella parte in cui definisce le fattispecie sopra indicate della **"mobilità volontaria"**, della **"mobilità obbligatoria"** tra amministrazioni e della **"mobilità funzionale"**;*
- *VISTI gli articoli 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di eccedenze, **mobilità collettiva** e gestione del personale in disponibilità;*
- *RITENUTO che le tabelle previste dall'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 possano agevolare **la mobilità volontaria, quella obbligatoria e quella funzionale,***
- *Articolo 1 (Finalità e oggetto) Le tabelle del presente decreto **hanno la finalità di favorire i processi di** mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;*
- *Articolo 2(Criteri di inquadramento) Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in **mobilità**;*
- *Articolo 3 (Trattamento economico e previdenziale) Nel caso di **mobilità volontaria** ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.  
*Nei casi di **mobilità diversa da quella volontaria**, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista;**
- *Articolo 4(Efficacia) Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle **procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.***
- *Articolo 5 (Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano) **Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilità (doc. 11).***

Nonostante il nitido portato dell'anzidetto DPCM del 26 giugno 2015, **che fa solo ed esclusivo riferimento alle procedure di mobilità**, all'uopo utilizzando l'accezione "mobilità" addirittura in ben 23 occasioni, il giudice di prime cure lo ha erroneamente utilizzato nella odierna procedura di reclutamento del personale, giungendo a ritenere che:

- 6 - *"Infatti, il DPCM 25 giugno 2015 recante "Definizione delle tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*contrattazione del personale non dirigenziale”, adottato su proposta del Ministero della Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’art 29 bis del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 4 comma 3 del D.L. 24/06/2014 nr. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 nr 114, al fine di favorire la mobilità tra i comparti di contrattazione del personale della pubblica amministrazione, contiene, nelle tabelle allegate, la chiara e concreta esplicazione della corrispondenza di profili professionali tra i detti differenti comparti utile a rendere possibile la mobilità del personale della pubblica amministrazione, e dunque, alla individuazione dei profili professionali tra loro corrispondenti.*

*L’art. 29 bis del Dlgs 165/2001 stabilisce che, “al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... OMISSIS ... è definita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”. In attuazione del disposto, è stato emanato il DPCM 26 giugno 2015 contenente le dette Tabelle di equiparazione.*

*In particolare, la Tabella 9, che la Commissione afferma riferirsi “al solo comparto scuola”, “definisce la corrispondenza del personale Docente e non docente del Comparto Scuola ed AFAM rispetto al comparto Ministeri” e precisamente, per quanto qui di interesse, equipara il personale “Docente laureato istituto secondario di II grado - Docente scuola media” (cat. KA08), cui appartiene il ricorrente, a quello inquadrato nell’Area III F1 del comparto Ministeri. Come espressamente previsto dal DPCM in discorso all’art. 1 co. 4, “La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1...”. La Tabella 1, individua, tra l’altro, la corrispondenza dell’area funzionale III F1 del comparto Ministeri con la Cat D del SSN.*

*Inoltre, con riferimento alla individuazione delle posizioni di inquadramento giuridico e, dunque, di profilo professionale, l’art. 2 comma 2 del Citato DPCM, stabilisce la necessità di “tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione”. Nel caso di specie sussiste perfetta coincidenza tra i requisiti specifici di ammissione alle rispettive procedure concorsuali. Infatti, l’art. 2 del Bando di concorso, che ne occupa prevede, quale requisito specifico di ammissione, il possesso del “Diploma di Laurea (V.O.) o laurea specialistica ex DM5 09/1999 o Laurea Magistrale ex DM 270/2004, in discipline giuridiche o economiche”, il medesimo requisito è chiaramente necessario per poter accedere al concorso per il personale docente laureato nelle scuole di secondo grado o nella scuola media.*

**3.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto” (doc. 2, che corrisponde alle parti della sentenza che si intendono in questa sede impugnare).**

7

\*\*\*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

10. Tale sentenza appare gravemente erronea, illegittima ed ingiusta per i seguenti

#### MOTIVI

**I. ERROR IN PROCEDENDO E/O IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 41, CO. 2, C.P.A. –  
 VIOLAZIONE DELL'ART. 41, CO. 4, C.P.A. - SULLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO  
 INTRODUTTIVO**

In via preliminare, occorre evidenziare che la sentenza quivi gravata è erronea e merita di essere riformata, giacché il giudice di prime cure ha previamente ommesso di verificare l'ammissibilità del ricorso introduttivo avverso<sup>1</sup>.

Come *supra* riferito, controparte ha infatti **omesso di notificare il ricorso nei confronti del dott. Michele Terranova, classificatosi al 17° posto e, quindi, nell'ultima posizione "utile" della graduatoria.**

Donde la evidente violazione dell'art. 41, co. 2, c.p.a., secondo cui "*Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati*", **a nulla rilevando la richiesta avanzata ex adverso di effettuare la notificazione per pubblici proclami.**

Quanto dianzi evocato, del resto, trova piena conferma nell'orientamento unanime di codesto Ecc.mo Collegio, il quale, proprio di recente, ha rimarcato, peraltro con molta nettezza, che:

- **"il fatto che già nel ricorso di primo grado fosse stata formulata da parte dei ricorrenti (odierni appellanti) la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non consente di superare quanto disposto dall'art. 41 comma 2 del c.p.a., in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare), deve ritenersi ostativa all'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 49 c.p.a., l'omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre**

<sup>1</sup> Ancorché tale questione di inammissibilità non sia stata prospettata in primo grado, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo Collegio e, segnatamente, della Sezione Terza, concorda nel ritenere che l'ammissibilità del ricorso di primo grado possa essere esaminata di ufficio anche in grado di appello, in tutte le eventualità in cui il TAR abbia ommesso di pronunciarsi esplicitamente sul punto, a condizione che, nel corso del giudizio di primo grado nessuna delle parti abbia prospettato la questione e, pertanto, possa escludersi con certezza la sussistenza di una valutazione implicita in ordine alla ritualità del ricorso sul punto (in tal senso si v. **Cons. Stato, Sez. III, ord. 07.11.2021, n. 5138**).

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

2021 n. 8595; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909; T.a.r. per il Lazio, Sez. II, 10 agosto 2022 n. 11141; Sez. I, 17 aprile 2020 n. 4013).

**La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce infatti condizione di ammissibilità del ricorso** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595) e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, **la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami, pur formulata nel ricorso introduttivo del primo giudizio** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909).

Né può ritenersi ostativa alla esecuzione di tale adempimento la circostanza (allegata dalle parti appellanti) di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate” (in tal senso *ex plurimis* **Cons. Stato, Sez. VII, 02.11.2022, n. 9524**).

Di qui l'evidente inammissibilità del ricorso di primo grado alla luce di quanto dianzi evidenziato.

\*\*\*

## **II. ERROR IN PROCEDENDO E/O IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 35, CO. 1, LETT. B)**

### **C.P.A. – SULLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO INTRODUTTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 40, CO. 1, LETT. B) C.P.A. – SULLA MANCATA IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTO**

Fermo restando la precedente e insuperabile eccezione di inammissibilità (non potendo la mancata notifica nei confronti del controinteressato essere sanata attraverso la richiesta di notifica per pubblici proclami, si v. *supra* n. I), sempre in via preliminare, preme evidenziare che la sentenza quivi impugnata è erronea e merita di essere riformata, giacché il giudice di prime cure ha altresì omesso di verificare l'ammissibilità del ricorso introduttivo avverso in relazione ad un ulteriore profilo.

Invero, l'impugnativa proposta dal Di Sante (**doc. 12**), ancor prima che infondata, era - ed è - inammissibile, stante la **mancata e specifica impugnazione degli atti-presupposto**, in

<sup>9</sup> specie della Deliberazione n. 947 del 29.06.2022, pubblicata sull'Albo pretorio aziendale,

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

con cui **la ASL Vasto-Lanciano-Chieti**, attingendo dalla graduatoria pubblicata in data 31.05.2022 dalla ASL Teramo odierna appellante, **ha provveduto all'assunzione dei 19 vincitori (doc. 10)**,

Orbene, è evidente la portata chiaramente lesiva di tale ultimo provvedimento, non fosse altro che lo stesso individua inequivocabilmente i 19 vincitori della procedura concorsuale (tra cui il controinteressato Terranova non evocato nel presente giudizio) poi assunti dalla ASL Chieti-Lanciano-Vasto, ossia individua esattamente i 19 candidati che hanno conseguito il c.d. bene della vita.

Né controparte potrebbe sostenere che la prefata Deliberazione di individuazione dei 19 vincitori sarebbe comunque stata impugnata attraverso il richiamo alla formula contenuta nel ricorso introduttivo ed *ex adverso* utilizzata: “*ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso...*” (**doc. 12**). Trattasi, invero, di formula di mero stile e, come tale, inammissibile, giacché in aperto contrasto con quanto prevede l'art. 40, co. 1, *lett. b)*, c.p.a.; disposizione la quale impone, viceversa, di individuare specificamente il provvedimento impugnato.

Quanto dianzi evocato, del resto, trova piena conferma nella granitica giurisprudenza amministrativa, la quale, in piena linea con il regime normativo previgente (analoga previsione era infatti costituita dall'art. 6, R.D. n. 642/1907), concorda nel ritenere che:

- “*a) il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa;*

*b) la mancata impugnazione di un atto rilevante al fine del decidere non può essere surrogata dalla formula di stile, normalmente utilizzata nell'epigrafe del ricorso, e cioè che il gravame si estende a tutti gli atti connessi e presupposti, in quanto tale formula non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non*

<sup>10</sup> *nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*esaminando le censure proposte*” (Cons. Stato, sez. IV, 12.10.2016, n. 4207, di conferma della sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, 25.07.2006, n. 3230; Cons. St., sez. V, 5.12.2014, n. 6012; sez. IV, 12.05.2014, n. 2417; sez. III 14.01.2014 n. 101; sez. IV, 30.05.2013, n. 2960).

Di qui l'evidente fondatezza dell'odierna impugnazione, attesa l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto *ex adverso*.

\*\*\*

**III. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITA' ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE –  
 ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM 26 GIUGNO 2015**

Pur quivi ribadendo l'evidente inammissibilità del ricorso introduttivo avverso (vieppiù in relazione a plurimi profili) per quanto *supra* argomentato, ragioni di mero tuziorismo difensivo inducono, altresì, a contestare quanto, nel merito, infondatamente affermato dalla sentenza quivi impugnata.

Tale decisione è palesemente erronea, giacché il giudice di prime cure – chiamato a decidere su una questione relativa ad una procedura di assunzione – ha fondato esclusivamente il proprio convincimento **facendo applicazione del DPCM del 26 giugno 2015, ancorché quest'ultimo provvedimento faccia solamente – e preme rilevare solamente - riferimento alle procedure di mobilità.**

Erra, pertanto, il giudice di prime cure ove asserisce che:

- *“Infatti, il DPCM 25 giugno 2015 recante “Definizione delle tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”, adottato su proposta del Ministero della Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art 29 bis del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 4 comma 3 del D.L. 24/06/2014 nr. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 nr 114, al fine di favorire la mobilità tra i comparti di contrattazione del personale della pubblica amministrazione, contiene, nelle tabelle allegate, la chiara e concreta esplicazione della corrispondenza di profili professionali tra i detti differenti comparti utile a rendere possibile la mobilità del personale della pubblica amministrazione, e dunque, alla individuazione dei profili professionali tra loro corrispondenti.*

*L'art. 29 bis del Dlgs 165/2001 stabilisce che, “al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con  
 11 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... OMISSIS ... è definita senza nuovi o*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*maggiori oneri per la finanza pubblica una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione". In attuazione del disposto, è stato emanato il DPCM 26 giugno 2015 contenente le dette Tabelle di equiparazione.*

*In particolare, la Tabella 9, che la Commissione afferma riferirsi "al solo comparto scuola", "definisce la corrispondenza del personale Docente e non docente del Comparto Scuola ed AFAM rispetto al comparto Ministeri" e precisamente, per quanto qui di interesse, equipara il personale "Docente laureato istituto secondario di II grado - Docente scuola media" (cat. KA08), cui appartiene il ricorrente, a quello inquadrato nell'Area III F1 del comparto Ministeri. Come espressamente previsto dal DPCM in discorso all'art. 1 co. 4, "La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1...". La Tabella 1, individua, tra l'altro, la corrispondenza dell'area funzionale III F1 del comparto Ministeri con la Cat D del SSN.*

*Inoltre, con riferimento alla individuazione delle posizioni di inquadramento giuridico e, dunque, di profilo professionale, l'art. 2 comma 2 del Citato DPCM, stabilisce la necessità di "tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione". Nel caso di specie sussiste perfetta coincidenza tra i requisiti specifici di ammissione alle rispettive procedure concorsuali. Infatti, l'art. 2 del Bando di concorso, che ne occupa prevede, quale requisito specifico di ammissione, il possesso del "Diploma di Laurea (V.O.) o laurea specialistica ex DM5 09/1999 o Laurea Magistrale ex DM 270/2004, in discipline giuridiche o economiche", il medesimo requisito è chiaramente necessario per poter accedere al concorso per il personale docente laureato nelle scuole di secondo grado o nella scuola media.*

*3.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto" (doc. 2, che corrisponde alle parti della sentenza che si intendono in questa sede impugnare).*

Tale decisione non coglie chiaramente nel segno.

**Invero, come già più volte sottolineato, il DPCM del 26 giugno 2015 non avrebbe potuto essere applicato all'odierna procedura concorsuale di assunzione, trattandosi di atto applicabile solo ed esclusivamente – e ciò è per tabulas verificabile - alle procedure di mobilità, come del resto emerge inequivocabilmente dal suo nitido contenuto.** E così, secondo tale DPCM:

- *"al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni";*
- *VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina la "mobilità volontaria";*

12

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

- *Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, configurandosi la predetta fattispecie come "mobilità obbligatoria" tra amministrazioni;*
- *possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante "mobilità funzionale";*
- *VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2014, recante: "Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e, in particolare, l'articolo 1, nella parte in cui definisce le fattispecie sopra indicate della "mobilità volontaria", della "mobilità obbligatoria" tra amministrazioni e della "mobilità funzionale";*
- *VISTI gli articoli 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di eccedenze, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità;*
- *RITENUTO che le tabelle previste dall'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 possano agevolare la mobilità volontaria, quella obbligatoria e quella funzionale,*
- *Articolo 1 (Finalità e oggetto) Le tabelle del presente decreto hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;*
- *Articolo 2(Criteri di inquadramento) Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in **mobilità**;*
- *Articolo 3 (Trattamento economico e previdenziale) Nel caso di **mobilità volontaria** ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.  
*Nei casi di **mobilità diversa da quella volontaria**, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista;**
- *Articolo 4(Efficacia) Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.*
- *Articolo 5 (Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilità (doc. 11).*

Donde, l'evidente erroneità della sentenza quivi gravata, *a fortiori* nella parte in cui fa addirittura riferimento espresso alle tabelle di equiparazione, sol se si consideri che il **summenzionato art. 4, recante "efficacia" (del DPCM 26 giugno 2015) è chiaro nel ricondurre l'applicazione delle anzidette tabelle (denominate altresì "quadri") solo ed esclusivamente alle procedure di mobilità:**

13

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

- **“Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto” (doc. 11).**

Ad ulteriore conferma che l'anzidetto DPCM del 26 giugno 2015 si riferisce – e può essere applicato – esclusivamente alle procedure di mobilità (e, quindi, non a quelle di reclutamento) milita anche l'orientamento della Sezione consultiva di codesto Ecc.mo Collegio, secondo cui:

- *“come pure rilevato nella relazione istruttoria, **il d.P.C.M. 26 giugno 2015**, ai fini della regolazione delle corrispondenze tra i comparti oggetto di contrattazione, ha stabilito criteri generali in linea con quelli adottati nel contesto dei più ampi **processi di mobilità**, allo scopo di garantirne, per quanto possibile, la massima omogeneità e di ridurre i margini di discrezionalità delle Amministrazioni coinvolte, e ciò al fine di evitare i possibili rischi di disparità di trattamento per il personale interessato” (Cons. Stato, Sez. I, 02.12.2020, n. affare 1201).*

A fronte di quanto dianzi argomentato, palese si rivela fondatezza di tale motivo di appello.

\*\*\*

**IV. ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITA' ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2, DPCM 26 GIUGNO 2015**

Amnesso ma non concesso che il DPCM 26 giugno 2015 possa applicarsi anche alla odierna procedura di reclutamento (ancorché lo stesso faccia esclusivo riferimento alle procedure di mobilità), la sentenza quivi gravata sarebbe egualmente erronea.

L'ultima parola relativa alla “*qualifica corrispondente*” con quella messa a concorso spetta infatti sempre – e preme rilevare sempre – all'Amministrazione, alla quale è riconosciuto il potere discrezionale di effettuare una disamina preliminare del candidato, tenendo conto, tra l'altro, delle mansioni svolte, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali.

E ciò emerge inequivocabilmente dall'**art. 2, comma 1, del DPCM** di cui in rubrica, secondo cui:

14

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

- *“1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, **tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali** indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale (doc. 11).*

Neppure può essere consentito un utilizzo “automatico” delle tabelle allegate al decreto, come pretenderebbe invece la sentenza quivi gravata: l'utilizzo delle tabelle, infatti, è sempre recessivo di fronte ad un'eventuale decisione di segno opposto dell'amministrazione. E ciò emerge inequivocabilmente dal medesimo art. 2, ultimo comma, del DPCM, disposizione inopinatamente non presa in considerazione dal giudice di prime cure:

- *“3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione è individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, **fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.**”*

Orbene, applicando tali principi all'odierna vicenda ne discende che il servizio (di docente di scuola media) reso presso altra P.A. da parte dell'odierno appellato avrebbe potuto essere valutato positivamente dalla Commissione, sempre che fosse stato espletato “*nel profilo professionale a concorso*” ovvero “*in qualifiche corrispondenti*”.

Donde, essendo oggetto di concorso la “*copertura di quarantotto posti di **collaboratore***”<sup>15</sup> *amministrativo professionale, categoria D*”, la Commissione ha correttamente ritenuto di

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

non attribuire alcun punteggio al servizio prestato da parte ricorrente in qualità di “*Dipendente DOCENTE LAUREATO (KA08) presso MINISTERO ISTRUZIONE – Polo Liceale “L.Illuminati” Atri (TE) t.indet. 100%*”, giacché detto titolo non afferisce al profilo messo in concorso.

La prefata valutazione, di cui l’ultima parola spetta sempre all’Amministrazione (cfr. art. 2, ult. co., DPCM 26 giugno 2015) del resto, risulta ancor più corretta e legittima sol che si consideri che la *ratio* sottesa all’attribuzione di un punteggio per i titoli di carriera è quella di selezionare concorrenti che, secondo l’*id quod plerumque accidit*, abbiano – e non è questo il caso - una idonea base di esperienza professionale rispetto al profilo professionale messo a concorso.

Del resto, non si possono ritenere sussumibili le competenze di un docente (di cui peraltro non si conosce neppure la materia insegnata) con quelle di un collaboratore amministrativo professionale. In altri termini, la sentenza è erronea giacché si è di fatto equiparato il ruolo di docente a quello di collaboratore amministrativo professionale, nonostante le plurime e radicali diversità, genetiche (ossia di formazione) e teleologiche (ossia di funzioni), che, notoriamente, diversificano siffatte professionalità.

Donde la piena legittimità della valutazione espletata dalla Commissione, la quale ha ritenuto non valutabile il titolo indicato dall’originario ricorrente, giacché la qualifica di Docente del comparto scuola – e pur prescindendo dal fatto che controparte non abbia indicato la materia insegnata nella propria domanda di partecipazione, impedendo in tal guisa ogni ulteriore ed eventuale valutazione - non può essere di certo equiparata al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D - del comparto sanità. Di qui la fondatezza della odierna impugnazione alla luce di quanto dianzi sottolineato.

\*\*\*

### **SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA**

Al *fumus boni iuris* che assiste il ricorso si associa un evidente e grave *periculum in mora*.

La odierna procedura si è già ampiamente conclusa, come si evince con chiarezza dalla Delibera di approvazione della graduatoria emanata dalla odierna appellante in data 31.05.2022, nonché dalla Delibera del 29.06.2022 (della ASL Chieti-Lanciano-Vasto) di

16

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

nomina dei 19 vincitori; i quali, oltretutto hanno anche stipulato i rispettivi contratti con l'Amministrazione (**doc. 11**) e, va da sé, preso immediatamente servizio.

La mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza quivi gravata costringerebbe l'ASL Teramo – e, a ben vedere, anche la ASL Chieti-Lanciano-Vasto – a modificare la graduatoria, andando, di fatto, ad estromettere il vincitore classificato all'ultimo posto utile della graduatoria, il quale – pur prescindendo dalla mancata notifica del ricorso introduttivo - ha comunque sottoscritto il contratto con la ASL Chieti-Lanciano-Vasto, ove tuttora presta la propria attività lavorativa.

Tra l'altro, la mancata sospensione del provvedimento costringerebbe l'odierna appellante, pena la violazione dell'art. 650 c.p., ad “attuare” la sentenza quivi gravata.

Senza considerare che la prefata “attuazione” potrebbe essere richiesta direttamente da controparte, vieppiù considerando che la stessa parte appellata ha notificato la decisione quivi impugnata già qualche ora dopo la sua pubblicazione (doc. 3).

Nell'ottica del bilanciamento dei contrapposti interessi deve quindi necessariamente assumere preminente rilievo la obiettiva esigenza “pubblicistica” dell'odierna appellante (discendente anche dall'art. 97 Cost.) – cui è affidata la gestione delle attività volte a consentire l'effettivo esercizio del diritto alla salute come costituzionalmente riconosciuto (non solo come diritto del singolo, ma anche come “interesse della collettività”, cfr. art. 32 Cost.) – piuttosto che quella di parte appellato, la quale potrà comunque trovare piena tutela nel corso del prosieguo del giudizio e, comunque, con l'eventuale provvedimento conclusivo del giudizio.

Di qui la necessità di un provvedimento cautelare che sospenda sin da subito l'efficacia esecutiva della sentenza quivi impugnata, provvedimento che, per tutte le ragioni indicate, sarebbe senz'altro rispettoso del bilanciamento dei contrapposti interessi e, per l'effetto, idoneo a salvaguardare appieno tutte le posizioni in gioco.

\*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

*“Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale*

- *in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale*

*<sup>17</sup> Amministrativo per l'Abruzzo – Sez. I, 26 settembre 2022 n. 355, resa sul ricorso R.G. n.*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*281/2022, notificata a mezzo PEC in pari data, per tutte le ragioni indicate nel presente ricorso in appello;*

- ***nel merito:** accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo – Sez. I, 26 settembre 2022 n. 355, resa sul ricorso R.G. n. 281/2022, notificata a mezzo PEC in pari data, per tutte le ragioni indicate nel presente ricorso in appello e quindi, dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso proposto in primo grado dal dott. Antonio Di Sante;*
- ***in ogni caso:** con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio”.*

Il valore della presente causa è indeterminabile e nei termini di legge sarà versato un C.U. pari ad € 975.

Con ossequio.

Roma, 25 novembre 2022

Avv. Prof. Valerio Tallini

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. MARGHERITA BRANCIAMORE  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **AI SENSI DELL'ART. 41, CO. 4, C.P.A.**

l'**AUSL 4 di Teramo** (C.F. e P.IVA. 00115590671), in persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia, nonché legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 24 c.p.a. dall'Avv. Prof. Valerio Tallini (TLLVLR82A25D810C), tenuto conto che l'appello *de quo* ha ad oggetto l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal TAR Abruzzo – L'Aquila Sez. I, 26.09.2022 n. 355 afferente l'esito della valutazione dei titoli del Sig. Antonio Di Sante, e quindi, della graduatoria finale di merito relativa alla ASL n. 2 di Lanciano Vasto Chieti, onde evitare possibili pregiudizi ai 66 candidati (definiti da controparte nel ricorso introduttivo come "potenziali controinteressati") collocati in posizione peggiore rispetto allo stesso

### **FA ISTANZA A CHE**

codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi l'**AUSL 4 di Teramo** (odierna appellante) alla notificazione del presente appello per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della medesima AUSL da perfezionarsi nel termine di legge.

Roma, 25 novembre 2022

Avv. Prof. Valerio Tallini